

N. R.G. 8137/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA  
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Casarella  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8137/2014 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]  
ANCONA; , elettivamente domiciliato in VIALE CAVOUR 15 - FERRARA presso il difensore  
[REDACTED]

**ATTORE/I**

**contro**

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv.  
MICUCCI PIERLUIGI e dell'avv. MORERA UMBERTO (MRRMRT55S24L781D) Indirizzo  
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA MARSALA N. 12 60121 ANCONA presso il  
difensore avv. MICUCCI PIERLUIGI

**CONVENUTO/I**

**OGGETTO:** *Contratti bancari.*

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 2 ottobre 2018 le parti hanno concluso come da processo verbale di udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto.

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 11 dicembre 2014 [REDACTED] conveniva in giudizio Banca Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., e, per quanto d'interesse, in sintesi esponeva che:

- era titolare da molti anni del deposito titoli n. 215081 presso la banca convenuta, agenzia di Ancona;
- nel 2003 disponeva di 250.000 euro e aveva chiesto alla banca di sua fiducia come impiegare la somma in un investimento molto prudente, in linea con la sua storica bassa propensione al rischio;
- in passato aveva infatti investito sempre in pronti contro termine, BTP o polizze assicurative;
- il funzionario della banca le aveva consigliato le obbligazioni Lehman Brothers codice ISIN XS0166188457, con rendimento legato all'indice dei prezzi al consumo in zona euro;
- le obbligazioni le erano state descritte come "*a capitale e cedole garantite*", sicchè si convinceva ad acquistarle credendo di non rischiare il capitale e di aver garantita una cedola;
- non le veniva segnalato il conflitto d'interessi della banca, quale agente di calcolo dei pagamenti, né che l'investimento era inadeguato, né che l'acquisto avveniva in collocamento ed in assenza di un contratto di negoziazione, né che l'emittente pur dotato di un buon rating non era privo di rischio trattandosi di una banca d'investimento privata;
- il 18 aprile 2003 aveva perfezionato l'acquisto per l'importo di 250.000 euro;

- successivamente aveva percepito le cedole fino al 2008 quando, nel mese di febbraio, in occasione del periodico incontro con la banca per monitorare l'andamento dei propri investimenti, notava un improvviso calo del prezzo dei titoli e chiedeva se non fosse il caso di disinvestire;
- veniva rassicurata circa la solidità di Lehmann e circa il suo marginale coinvolgimento nella crisi dei mutui subprime;
- tali notizie erano errate atteso che Lehman era in cima alla lista dei sottoscrittori dei mutui suddetti;
- solo in quell'occasione venivano raccolti i dati relativi al profilo di rischio dell'attrice in adeguamento alla direttiva MIFID e solo in quell'occasione veniva sottoscritto il contratto quadro, sicchè la precedente operazione di acquisto dei titoli era nulla per assenza del contratto quadro;
- nonostante le rassicurazioni, aveva chiesto di essere informata di eventuali peggioramenti e di preferire il disinvestimento dopo il pagamento della cedola dell'aprile 2008;
- da quel momento in poi la situazione di Lehman peggiorò in modo considerevole fino al tracollo del 15 settembre 2008 quando la banca entrava in procedura di amministrazione controllata avviata dalla Corte Federale di New York;
- nonostante ciò la funzionaria della banca riferiva all'attrice nell'aprile 2008 che era conveniente non disinvestire continuando a sostenere che tutto si sarebbe sistemato;
- la procedura concorsuale, dopo sei anni, aveva pagato 118.201,96 euro con il conseguente danno pari alla differenza di 131.798,04, oltre interessi e rivalutazione dalla data di acquisto dei titoli.

Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, l'attrice concludeva chiedendo al giudice adito di dichiarare la nullità dell'operazione di acquisto dei titoli del 18 aprile 2003 per la mancanza del contratto di negoziazione di cui all'art. 23 del d.leg.vo n. 58/98 e condannare la banca al risarcimento dei danni pari alla somma di 250.000 euro oltre interessi dalla data dell'operazione; di accertare l'inadempimento della banca dichiarando la

risoluzione del contratto del 21 febbraio 2008 o di quello di acquisto ovvero accertare la sua responsabilità precontrattuale o contrattuale e condannarla al risarcimento del danno, decurtato quanto recuperato dal fallimento, con vittoria di spese.

Si costituiva **Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.**, avversando le opposte pretese sul presupposto che:

- al momento della sottoscrizione del contratto del 14 aprile 2003 l'attrice aveva dichiarato di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti, di possedere sufficiente esperienza finanziaria, media propensione al rischio e di privilegiare la redditività e rivalutabilità con rischio andamento corsi;
- le era stato proposto un ventaglio di titoli e l'attrice si era soffermata su quelli di Lehman Brothers in quanto attratta dal consistente flusso cedolare di quelle obbligazioni e dopo l'acquisto mai aveva lamentato alcunchè circa l'operato della banca; anzi incassava le cedole dal 2004 al 2008 per un importo complessivo di oltre 40.000 euro;
- il 15 settembre 2008 si verificava inaspettatamente il *default* del Gruppo Lehman.

Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, la convenuta concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità delle domande per difetto di interesse ad agire; di rigettarle nel merito e, in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento, di condannare l'attrice alla restituzione dei titoli, delle cedole, dei rimborsi e di ogni altra utilità; di determinare il danno tenendo conto dei parametri descritti in citazione, con vittoria di spese.

Espletata l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali, all'udienza del 2 ottobre 2018, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e, in quanto tale, deve essere respinta.

Va in primo luogo osservato che in data 14 aprile 2003, prima dell'acquisto dei titoli oggetto del giudizio (che risale al 18 aprile 2003), l'attrice ha sottoscritto il contratto quadro relativo alla negoziazione e custodia degli strumenti finanziari, da cui risulta la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti di cui all'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 11522/98 (una copia è in atti ed è anche sottoscritta dall'attrice), l'avvenuta profilatura di investitore da cui risulta, altresì, che l'attrice ha dichiarato di avere come obiettivi di investimento la "*redditività e rivalutabilità con rischio andamenti corsi*", di avere sufficiente esperienza finanziaria e media propensione al rischio.

Deve poi essere osservato che l'acquisto contestato risale al 2003, quindi precede di molti anni la crisi della banca emittente sopravvenuta solo nel 2008.

Nel frattempo l'attrice ha regolarmente percepito le cedole previste dall'investimento (anche quella del 24 aprile 2008), senza alcuna obiezione e senza avanzare dubbi sull'adeguatezza dell'investimento alle proprie caratteristiche di investitore e sulla sua proporzionalità rispetto al proprio patrimonio.

Ne deriva che il vero *thema decidendum* è rappresentato dall'esistenza o meno di un dovere della banca convenuta di vigilare sull'investimento e sul suo andamento, anche a distanza di anni dall'acquisto, e di avvertire l'investitore delle negative prospettive fino a suggerire il disinvestimento.

Sul punto la Suprema Corte ha ripetutamente risposto negativamente precisando che (vds. Cass. n. 4602 del 22 febbraio 2017) in materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisto di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio; oppure che (vds. Cass. n. 16318 del 3 luglio 2017) in tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che

l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato; oppure che (vds. Cass. n. 10112 del 24 aprile 2018) in materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicchè tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso.

Tra le parti odierne non sussiste alcun contratto di consulenza o di gestione del portafoglio titoli, tanto che l'attrice non fonda su un individuato obbligo contrattuale il dovere della banca di indicarle il modo di fronteggiare la crisi della banca emittente, a distanza di cinque anni dall'acquisto.

Per quanto concerne infine la completezza delle informazioni che l'attrice avrebbe ricevuto al momento dell'acquisto, non vi è dubbio che l'investimento corrisponda alle caratteristiche da lei richieste; si tratta infatti di un investimento in obbligazioni a cedola fissa, con scadenze fino all'ottavo anno che risultano già dal contratto di acquisto, che ha assicurato - secondo le informazioni della banca al momento del collocamento, quali emerse anche dalle prove testimoniali - la conservazione del capitale ed il pagamento di cedole, senza che fosse ipotizzabile (ma l'attrice neppure lo prova) il *default* dell'emittente cinque anni prima del suo verificarsi.

Non vi sono profili di inadempimento che possano farsi risalire al momento del collocamento dei titoli, mentre è irrilevante il contratto del 2008 atteso che l'acquisto è avvenuto in esecuzione del contratto del 2003.

In ogni caso la responsabilità contrattuale e pre-contrattuale riferibile al contratto stipulato nel 2003 è prescritta (la citazione è stata consegnata per la notifica il 19 novembre 2014 e non

risultano atti interruttivi intermedi), come eccepito dalla convenuta in comparsa, trattandosi di profili indipendenti dall'evento del 2008.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 8137/2014, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:

- rigetta le domande;
- condanna [REDACTED] pagamento delle spese del giudizio in favore della banca convenuta e le liquida in complessivi euro 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ancona, 2 aprile 2019

Il Giudice  
dott. Sergio Casarella